

ALLEGATO "A"

La registrazione del presente atto è esente da imposta di registro ai sensi art. 82 comma 3, D.lgs. 117/2017, ed è esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5, D.lgs. 117/2017.



CantieriComuni APS

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione CantieriComuni APS qui di seguito detta Associazione.

L'associazione nasce dall'incontro di tre laboratori: Zoe, L'Altroparlante e CantieriComuni. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione, ad avvenuta iscrizione dell'Associazione per tras migrazione, nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione dell'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi CantieriComuni APS.

Articolo 2

L'Associazione ha sede a Manziana (RM).

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero. Il Consiglio Direttivo nominerà il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma di autonomia amministrativa. Il trasferimento della sede operativa non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ

Articolo 3

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Articolo 4

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare di promozione e sviluppo responsabile e libero delle persone e delle comunità in relazione tra loro e con il loro ambiente di vita, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di

ALLEGATO ESENTE
Reg. il 21/12/2025
N° 67 Serie 3
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gandin

IA fl in Jan JF @

associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Articolo 5

L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sociali e delle attività di interesse generale, svolge le seguenti attività:

a) Partecipazione

- Ricercare, riflettere, sperimentare, promuovere e attuare vecchie e nuove pratiche partecipative capaci di creare comunità e favorire la scoperta e la valorizzazione di saperi, competenze e risorse legate al territorio e agli abitanti, con particolare attenzione alle categorie escluse dai processi decisionali.
- Promuovere la cultura della partecipazione dei cittadini e degli attori locali nei processi di sviluppo, di trasformazione e di autopromozione del territorio e dei sistemi insediativi.
- Favorire il coinvolgimento degli attori su diverse scale del territorio animando il dialogo multidisciplinare e interculturale favorendo il confronto e la consapevolezza dei gruppi.
- Promuovere l'appropriazione e il libero utilizzo dello spazio pubblico da parte degli abitanti al fine del miglioramento dell'ambiente di vita quotidiano

b) Autosostenibilità

- Promuovere la pratica dell'autocostruzione attraverso materiali eco-compatibili, di recupero e tecnologie appropriate.
- Diffondere la cultura dei processi di tutela ambientale e del patrimonio storico-culturale materiale e immateriale.
- Promuovere lo sviluppo locale autosostenibile attraverso concetti e approcci teorico-pratici come la Permacultura, la Decrescita, i Beni Comuni.
- Promuovere l'informazione e la formazione sulla bioclimatica, sulle diverse forme di risparmio energetico e sulla produzione di energia da fonti rinnovabili partendo da uno sguardo integrato tra mondo vegetale, mondo animale e mondo antropizzato.
- Diffondere i concetti della Permacultura e integrare sempre più lo sguardo della permacultura a tutti i progetti in essere.
- Diffondere la cultura dello scarto come risorsa, della ciclicità della vita dei materiali e del loro impatto in tutto il ciclo di vita.
- Diffondere e sperimentare forme di economia alternativa e circolare partendo dalla messa in pratica dell'economia del dono.

c) Ricerca e sperimentazione di nuovi metodi educativi

IA  

- Incentivare, sostenere e creare comunità educanti che sempre più supportino il percorso formativo ed educativo dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie tenendo in considerazione i loro bisogni e coinvolgendole nelle azioni e nelle progettazioni sul territorio. Prendersi cura e supportare le famiglie nelle varie fasi di crescita, dalla scelta della procreazione, alla nascita all'allattamento fino all'età dell'adolescenza.
- Riconoscere e incentivare il ruolo dei bambini come cittadini attivi da coinvolgere in tutte le scelte che li riguardano.
- Avviare progetti di coinvolgimento dei bambini nella progettazione, realizzazione e manutenzione di spazi pubblici e privati dove potersi sentire a casa.
- Creare le condizioni ambientali tali da favorire l'effettivo esercizio dei diritti dei bambini.
- Avviare progetti di ricerca azione volte al benessere del bambino
- Promuovere la cultura ludica, del gioco e dell'educazione non formale.
- Ricercare e sperimentare nuovi approcci educativi attenti ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. Proposte e progetti educativi aperti al territorio per fasce di età. 0-3 anni, 3-6 anni, 6-11 anni, 11-14 anni, 14-18 anni.
- Incontri e confronti tra realtà educanti che portano avanti approcci educativi differenti
- Organizzazione di Processi di Gruppo con realtà educanti, educatori e genitori impegnati in percorsi di Home Schooling.
- Organizzazione di campi estivi per bambini e ragazzi 3/16 anni e per famiglie. In forma autonoma ed in collaborazione con le scuole.
- Proposte di serate e nottate a tema per creare un appuntamento settimanale con la magia e la condivisione tra pari, in un contesto diverso da quello familiare (vedi Scout)
- Animazione e creazione di Piazze di Autocostruzione volte allo sviluppo delle competenze e capacità manuali e progettuali del bambino/ragazzo attraverso l'approccio "Learning by doing"
- Interventi a favore della riduzione della dispersione scolastica attraverso Stage di formazione per insegnanti ed educatori, Laboratori e residenze di teatro per ragazzi a rischio, Percorsi partecipati con le istituzioni scolastiche per la stesura di "Protocolli di accoglienza" e altre azioni volte a ridurre la dispersione scolastica.

L'Associazione persegue gli scopi sociali anche attraverso le seguenti attività:

- Organizzazioni di corsi di formazione, workshop, seminari, laboratori permanenti e convegni in collaborazione sui temi di cui si occupa l'associazione.
- Attivazione di esperienze lavorative attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage e/o tirocini formativi e professionalizzanti. Attività pomeridiane di coinvolgimento degli adolescenti nelle attività dei cantieri di autorecupero scopo terapeutico e socializzante.
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa per giovani.
- Stage e residenziali formativi per ragazzi.
- Incontri di crescita e supporto alla genitorialità.
- Incontri di crescita e supporto alla donna in particolare nel periodo di gravidanza, allattamento, menopausa.
- Creazione di un polo formativo specializzato nella Gestione dei Conflitti e nella facilitazione e supervisione dei gruppi attraverso vari approcci metodologici tra cui : Teatro dell'Oppresso e Process Work.
- Organizzazione di Stage, Seminar, Processi di Gruppo, Campi Estivi dedicati alla divulgazione del Process Work in tutte le sue forme e alla sperimentazione di come le

IA

flu vu ju ff cp

discipline artistiche e le arti possono integrarsi ed arricchire l'approccio Process Work.

- Campi di formazione volontariato nazionali e internazionali grazie all'accesso di Bandi Europei, e il contatto con reti europee come WWOOF, SCI, RIVE (la Rete Italiana Volontariato Europeo), SVE (Servizio Volontario Europeo).
- Co-creazione e co-produzione artistica ed artigianale.
- Creazione di spazi e di reti per la valorizzazione del potenziale creativo in ambito artistico ed artigianale.

L'associazione, inoltre, si propone di promuovere e realizzare eventi culturali e attività di animazione territoriale, campagne di informazione e sensibilizzazione, progetti di comunicazione e documentazione audio-video, attività di manutenzione, di recupero e di auto-recupero, auto-produzione e la diffusione, anche tramite donazione libera, dei prodotti ricavati dalla suddetta attività.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà svolgere attività di raccolta fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente. Come Ente del Terzo Settore l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dalla legge ed in particolare dalle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.

TITOLO III ASSOCIATI

Articolo 6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra indicato, esso deve essere integrato entro un anno ai sensi dell'articolo 35 co. 1 bis del D.lgs.117/2017.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

IA R M fu

Gli enti giuridici sono rappresentati dalla rispettiva rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte coloro le quali, persone fisiche e persone giuridiche, aderendo alla finalità istituzionali, intendano collaborare al loro raggiungimento e rispettino lo statuto ed i regolamenti. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Chiunque abbia interesse a far parte dell'associazione presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Il termine è sospeso in coincidenza con la sospensione dei termini feriali. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria delle socie, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Articolo 7

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Comitato Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che esse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 8

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissione volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio direttivo;
- c) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

IA fl vt km JP

L'associato può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria degli associati delibera l'esclusione con parere favorevole di almeno due terzi delle sue componenti.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea degli associati.

Articolo 8bis

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 17, comma 5 D.Lgs. 117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

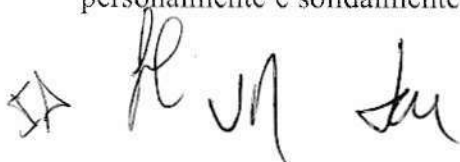
Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



ne.

Le riunioni degli organi associativi possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione delle intervenute, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi delle partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito alla segretaria verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito alle intervenute di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali le intervenute possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e la persona verbalizzante.

Articolo 9bis

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Articolo 10

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

IA JE UN VE JF CE

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di amministrazione o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, con delega, fino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da minimo di tre e fino ad un massimo di nove componenti. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

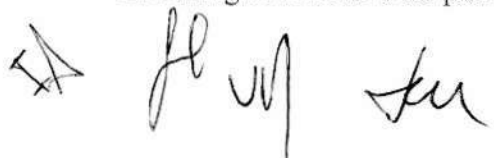
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad una o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, posta elettronica) almeno sette giorni (festivi compresi) prima della data della riunione.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha il compito di:



- a) eleggere il Presidente e il tesoriere al proprio interno;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere in merito alla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le dipendenti, oltre che con collaboratori e le consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la Consigliera più anziana di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione delle nuove Consiglieri, le Consiglieri cessate rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Ai componenti del Consiglio direttivo non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della

IA fl ul tu JF QP

funzione. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 12

Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dal presente articolo, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere i libri contabili e predisporre il bilancio dell'Associazione ai sensi delle norme stabilite dal Codice del Terzo settore D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea per volontà degli associati, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo potrà essere collegiale o monocratico. Se collegiale l'organo di controllo sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Si applica l'art. 30 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se monocratico, è scelto tra le revisore legali iscritte nell'apposito registro ai sensi dell'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.

Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore e da una Controllore Supplente o da un organo di controllo collegiale in cui tutte risultano iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

L'Organo di Controllo è rieleggibile. Ad esso si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita il controllo contabile;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

All'atto della nomina l'Assemblea determina il compenso annuale spettante alle componenti dell'Organo di Controllo.

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da una unica componente, eletta dall'Assemblea. La componente dell'organo di revisione deve essere iscritta al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

IA fl UN VK IF CC

La componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altre componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi e per le spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terze persone, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei soci disponga di non destinare all'attivo sociale.

I singoli associati non possono chiedere la divisione dei proventi e delle risorse comuni, neanche in forma indiretta.

Articolo 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria degli associati deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni

anno. Dal bilancio annuale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Ciascun associato ha diritto di visionare i bilanci consuntivi approvati dall'Assemblea.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VI SCIoglimento E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche una o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top, there are three distinct signatures. Below them, a signature is crossed out with a horizontal line. At the bottom, there are two more signatures, one of which appears to be 'Chico Chico'.